

Codice DB2016

D.D. 20 agosto 2014, n. 721

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE "GALILEO 18 A.P." - Autorizzazione ad effettuare riqualificazione degli spazi lavorativi dell'Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1^ livello, sito in Torino, via Ottavio Revel n. 21/A.

Premesso che con D.D. n. 237 del 16 aprile 2010 il Dirigente del Settore competente autorizzava la variazione della titolarità dell'Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello, sito in Torino, via Ottavio Revel n. 21/A da ISTITUTO MASSOFISIOTERAPICO MANUNTA – ESTETICA PATRIZIA di Antonio Manunta & C. s.a.s. in ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE "GALILEO 18 A.P.";

Vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22/02/2000 ove il Consiglio regionale ha precisato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, da parte delle strutture pubbliche e private;

Vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, come modificata dalla D.G.R. n. 51-408 del 26 luglio 2010, ove la Giunta regionale ha stabilito nuove norme per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di Ambulatori eroganti attività di R.R.F. di 1° livello extradegenziale;

Vista l'istanza, inoltrata dal Legale Rappresentante della ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE "GALILEO 18 A.P.", al competente Settore della Direzione Sanità - pervenuta in data 15/12/2010, con prot. n. 36258/DB20.05 - di riqualificazione degli spazi lavorativi, senza apporto di modifiche strutturali e senza comportare incremento dell'attuale capacità produttiva dell'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello, sito in via O. Revel n. 21/a mediante integrazione degli stessi con i locali attigui, adibiti dalla precedente proprietà a Centro Estetico (Estetica Patrizia di Antonio Manunta & C. s.a.s.); A tale istanza è seguita integrazione, pervenuta al Settore competente, con prot. n. 9329/DB20.16, ove si precisa che il Legale Rappresentante GALILEO 18 A.P. ha consegnato alla Commissione di Vigilanza A.S.L. TO1, documentazione richiesta dalla stessa, in data 3 marzo 2014;

Preso atto che la D.G.R. n. 51-408 del 26 luglio 2010 stabilisce che, nel caso di intervento - per adeguamento a norme nazionali e/o regionali - che non produce ampliamento della capacità produttiva, tale fattispecie viene esclusa dalla valutazione di compatibilità, di cui alla D.G.R. n. 98-9422 del 01/08/2010, relativa alla compatibilità con la programmazione sanitaria regionale dell'intervento proposto;

Preso atto che con nota prot. n. 37217/DB20.05 del 24/12/2010 il Settore competente inoltrava al Direttore Generale dell'A.S.L. TO 1, richiesta di verifica, in merito al possesso dei requisiti, da parte della ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE "GALILEO 18 A.P. per l'autorizzazione ad effettuare riqualificazione degli spazi lavorativi, senza apporto di modifiche strutturali e senza comportare incremento dell'attuale capacità produttiva, in regime privato, dell'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello, sito in via O. Revel n. 21/a;

Preso atto dell'acquisito parere favorevole a firma del Direttore Generale dell'A.S.L. TO1 – pervenuto con prot. 17643/DB20.16 del 13/08/2014, al competente Settore della Direzione Sanità - relativamente alla richiesta presentata dal Legale Rappresentante ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE "GALILEO 18 A.P. di effettuare riqualificazione degli spazi lavorativi, senza

apporto di modifiche strutturali e senza comportare incremento dell'attuale capacità produttiva, in regime privato, dell'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello, sito in via O. Revel n. 21/a.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visto l'art. 194 del T.U.LL.SS. 27/7/1934, n. 1265;

visto l'art. 43 della L. 833/1978;

visto l'art. 58 del D. lgs. n. 29/1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 165/2001;

vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22/2/2000;

determina

- di autorizzare il Legale Rappresentante della ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE "GALILEO 18 A.P - per le motivazioni espresse in premessa – ad effettuare riqualificazione degli spazi lavorativi, senza apporto di modifiche strutturali e senza comportare incremento dell'attuale capacità produttiva da parte dell'Ambulatorio di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale, sito in Torino, via O. Revel n. 21/A;

- di prendere atto delle risultanze formulate dal Direttore Generale della A.S.L. TO1, così come espresso in premessa;

- di incaricare il Legale Rappresentante della ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE "GALILEO 18 A.P., titolare della struttura sopracitata, di comunicare al Settore competente, tempestivamente le modificazioni permanenti dell'orario di apertura e dell'impegno orario del Direttore Tecnico e, in via preventiva, per la relativa autorizzazione, ogni eventuale elemento di variazione di titolarità, direzione tecnica, attrezzature principali e locali d'esercizio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Fulvio Moirano